

Decreto Sostegni-bis Garanzia Italia e Fondo Centrale di Garanzia

31 maggio, 2021

Banking & Asset Finance

By: [Fabrizio Dotti](#), [Francesco Seri](#)

1. Decreto Sostegni-bis - Garanzia Italia e Fondo Centrale di Garanzia

Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 123 (c.d. *Decreto Sostegni-bis*) (il "**Decreto**"), recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*" ha introdotto alcune significative novità in materia di garanzie statali sui finanziamenti concessi da banche e istituzioni finanziarie alle imprese colpite dall'emergenza COVID.19 e, segnatamente, in merito alla c.d. "Garanzia Italia" concessa da SACE S.p.A. (la "**Garanzia SACE**") e alla garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia PMI (la "**Garanzia Fondo PMI**").

La fonte primaria che disciplina le predette garanzie statali è costituita dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (il "**Decreto Liquidità**"), come modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 (successivamente, ulteriormente, parzialmente emendato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178) che, unitamente alla normativa secondaria di attuazione, individua l'ambito di applicazione, i requisiti e le modalità operative di attuazione di tali misure di sostegno e di agevolazione dell'accesso al credito.

Riportiamo brevemente di seguito alcune delle più rilevanti novità introdotte dal Decreto.

2. Proroga delle misure

Ai sensi del comma 1, lett. a) e del comma 2 dell'articolo 13 (*Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese*) del Decreto, la possibilità di avvalersi della Garanzia SACE e della Garanzia Fondo PMI, già oggetto di una prima proroga al 30 giugno 2021, è stata ulteriormente differita di 6 mesi, essendo oggi, conseguentemente, estesa sino al 31 dicembre 2021.

3. Incremento della durata massima del finanziamento garantito

Un'altra significativa modifica apportata dal Decreto alle caratteristiche degli interventi finanziari assistiti dalle garanzie pubbliche in esame riguarda la durata massima del finanziamento assistito dalla Garanzia SACE o dalla Garanzia Fondo PMI.

Infatti, in forza delle previsioni contenute, rispettivamente, alle lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 13 del Decreto, la durata massima dei finanziamenti viene incrementata, tanto con riferimento alla Garanzia SACE, quanto con riferimento alla Garanzia Fondo PMI, da 6 anni a 10 anni.

Per i finanziamenti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, sono già assistiti da una delle garanzie pubbliche in questione, nel caso in cui sia concordato il prolungamento della data di estinzione del finanziamento potrà essere richiesta l'estensione della relativa garanzia (Garanzia SACE o Garanzia Fondo PMI, a seconda del caso), purché fino ad un massimo di 10 anni.

Con specifico riguardo alla Garanzia SACE, il dettato della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 del Decreto dispone che finanziamenti già garantiti, aventi una durata non superiore a 6 anni, possono essere estesi (fino ad una durata di 10 anni) ovvero sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

È opportuno precisare che l'efficacia delle disposizioni che estendono la durata massima del finanziamento garantito da SACE o dal Fondo PMI è soggetta alla preventiva notifica e autorizzazione della Commissione Europea.

4. Riduzione della copertura della Garanzia Fondo PMI

Da ultimo, vale la pena segnalare che, in base a quanto disposto dalle lettere f) e h) del comma 1 dell'articolo 13 del Decreto, la percentuale di finanziamento che potrà essere coperta, ove ne ricorrano i presupposti, dalla Garanzia Fondo PMI viene ridotta - esclusivamente per i finanziamenti che saranno concessi a decorrere dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021- dall'originario 90% all'80% se i prestiti sono superiori a 30.000 euro e dal 100% al 90% per i prestiti inferiori.

5. Conclusioni

Mentre, da un lato, il decreto "Sostegni bis" ha seguito la strada tracciata dal Decreto Liquidità, limitandosi ad una proroga generale dei termini per il ricorso alle garanzie SACE e Fondo PMI, dall'altro è importante rilevare che l'incremento a dieci anni della durata massima dei finanziamenti garantiti comporta un importante miglioramento per la struttura di indebitamento finanziario delle imprese borrower.

Interessante è anche la previsione della possibilità di estensione o addirittura (per la sola Garanzia SACE) di sostituzione dei finanziamenti già concessi con le garanzie pubbliche. E' prevedibile quindi che, dal momento in cui arriverà la "green light" comunitaria, abonderanno le richieste, rivolte alle banche, di allungamento di durata dei finanziamenti già concessi.

KEY CONTACTS



Fabrizio Dotti
Partner - Banking & Asset Finance
fabrizio.dotti@klgates.com



Francesco Seri
Associate - Banking & Asset Finance
francesco.seri@klgates.com

This document is for informational purposes and does not contain or convey legal advice. The information herein should not be used or relied upon in regard to any particular facts or circumstances without first consulting a lawyer. Any views expressed herein are those of the author(s) and not necessarily those of the law firm's clients.